

COMUNE DI S. BIAGIO SARACINISCO

PROVINCIA DI FROSINONE

Copia deliberazione del Consiglio comunale

N. 15 del Reg. Del 22.10.2013	OGGETTO: Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" per l'anno 2013 e termine per il pagamento del tributo.-
----------------------------------	---

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 18,20 ed in prosecuzione nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta ...ordinaria pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
Dario	Iaconelli	X	
Mariarita	Vettese	X	
Emilio	Capaldi	X	
Luciano	Iaconelli	X	
Franco Antonio	Di Mascio	X	
Adriano	Paolillo		X
Mauro	Iaconelli		X

Assegnati n. 7
In carica n. 7

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri :

Presenti n. 5
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

- Presiede il Dott. Dario Iaconelli...nella sua qualità di Presidente.....
- Assiste il Segretario Dott.ssa Daniela De Ciantis..... la seduta è legale
 - Nominati scrutatori i Signori: per la maggioranza per la minoranza;
 - il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno :



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n° 201/2011, modificato dall'art.1 comma 387 della legge n° 228 del 24.12.2012 con il quale viene,tra l'altro, stabilito che:

COMMA 1 A decorrere dal 01.01.2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

COMMA 2 La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n.158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis del Decreto Legge n.201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 (TARSU).

COMMA 9-bis Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.138 del 1998.

COMMA 11 La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

COMMA 13 Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari al 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

COMMA 22 Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

COMMA 23 Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

COMMA 24 Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso stesso anno solare.

COMMA 25 La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.

COMMA 35 Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'art.52 del D. Lgs. N.446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

COMMA 46 A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della TARSU;



DATO ATTO che, ai sensi dell'art.14, comma 24, del D.L. 06.12.2011 n.201, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%;

DATO ATTO che, quanto alla seconda componente della T.A.R.E.S. di natura comunque tributaria, il D.L.201/2011 prevede una maggiorazione di €. 0,30 al mq destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; precisato che, l'art.10, c.2, del D.L. n.35 del 2013 dispone che la maggiorazione pari a 0,30 per metro quadrato è riservato allo Stato ed è versta in unica soluzione unitariamente all'ultima rata del tributo, utilizzando apposito bollettino di c/c postale il cui modello è stato approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2013;

DATO ATTO che, sono stati definiti e riportati nell'allegato "A" e "B" i seguenti coefficienti:

- 1) Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della quota fissa della tariffa alle utenze domestiche (ka);
- 2) Coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della quota variabile della tariffa alle utenze domestiche (kb);
- 3) Coefficienti proporzionali di produttività per superficie per l'attribuzione della quota variabile della tariffa alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, utenze domestiche doppie nonché quelle tenute a disposizione degli utenti residenti e box di residenti e non;
- 4) Coefficienti di potenziale produzione per l'attribuzione della quota fissa della tariffa alle utenze non domestiche (kc);
- 5) Coefficienti di produzione per l'attribuzione della quota variabile della tariffa alle utenze non domestiche (kd);
- 6) Per le utenze domestiche doppie o occupate da non residenti, è stata attribuita, ai fini dell'approvazione della tariffa, in numero dei componenti il nucleo con la media di 60 mq./ab.;

CONSIDERATO che per l'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art.13,c.15, del D.L. 06.12.2011, n.2011 (L. n.214/2011) e della nota MEF prot.n.5343/2012 del 6.4.2012;

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

-l'ente applica la tariffa ai sensi del D.L. n. 35/2013;

-con delibera di consiglio comunale n..... in data odierna l'ente ha approvato il Piano Finanziario per l'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013 con un costo complessivo di €. 55.393,14 suddiviso in quota fissa totale €. 19.661,24 pari al 47,94%, quota variabile totale di €. 21.347,33 pari al 52,06%, Tributo Provinciale €. 2.050,43 e maggiorazione di 0,30 al mq. €. 12.334,14;

PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2013 redatto secondo le indicazioni di cui all'art.8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi €. 41.008,57 così ripartiti:

costi operativi di gestione anno 2013		
CARC	Costi amministrativi dell'acc., riscossione, contenzioso ...	€. 4.100,00
CGG	Costi generali di gestione	€. 10.809,00
CRT	Costi di raccolta e trasporto RSU	€. 2.000,00
CST	Costi di trattamento e smaltimento RSU	€. 18.000,00
AC	Altri costi	€. 1.350,00
CRD	Costi di raccolta differenziata	€. 3.771,26
AMMn	ammortamenti	€. 978,31
TCV	Totale costi variabili	€. 26.099,57
TOTALE COSTO SERVIZIO		€. 41.008,57
	Tributo Provinciale	€. 2.050,43
	Maggiorazione pari a €. 0,30 per mq. (art14 c.13 D.L.201/2011)	€.12.334,14
TOTALE.....		€. 55.393,14

VERIFICATO pertanto che il gettito totale della tariffa del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" per l'anno 20'13 dovrà coprire i costi totali per assicurarne l'integrale copertura;



CONSIDERATO che secondo la quantità di rifiuti risultanti dal consuntivo 2012 è stato rilevato quanto segue:

- a) la percentuale del 92% del totale dei costi afferenti al servizio è da porre a carico delle utenze domestiche, mentre l'8% è da porre a carico delle utenze non domestiche;
- b) nell'ambito delle utenze domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della quota fissa è pari a 47,94% e quella a carico della quota variabile è pari al 52,06%;
- c) nell'ambito delle utenze non domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della quota fissa è pari al 47,94% e quella a carico della quota variabile è pari al 52,06%;

PRESO ATTO, ancora, dell'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica2, con la suddivisione dei costi del servizio così come segue:

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	TRIBUTO PROVINCIALE	TOTALE
COSTI FISSI	18.088,34	1.572,90	983,06	20.644,30
COSTI VARIABILI	19.639,54	1.707,79	1.067,37	22.414,70
	37.727,88	3.280,69	2.050,43	43.059,00

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale su Rifiuti e sui Servizi si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, (art.14 del D.L. 6.12.2011 n.201, convertito con modificazioni con la L. 22.12.2011 n.214 e smi), ed alla L. 27.07.2000 n.212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la Legge n. 64 del 06.06.2013 di conversione del decreto legge 08.04.2013 con la quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2013;

VISTI i prospetti che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera "A" e "B", formandone parte integrante, che riportano le nuove misure delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

VISTA la delibera del C.C. n.11 del 04.07.2013 ad oggetto: "D.L. n.35/2013, art.10, co.2. Approvazione rate e scadenze per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Anno 2013";

VISTA la risoluzione del Ministero delle Finanze n.9 del 09.09.2013 relativamente alla modalità di riscossione della cosiddetta maggiorazione standard;

RITENUTO di rimodulare la scadenza delle rate TARES 2013, al fine di agevolare i cittadini, con le seguenti modalità modificando quanto stabilito con delibera consiliare n.11 del 0.7.13:

- 1^ rata con la maggiorazione dello 0,30 al mq. al 16.12.2013;
- 2^ ed ultima rata al 28.02.2014;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

ATTESO che il Responsabile dell'Area Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 del predetto T.U. (D. Lgs. n. 267/2000), ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica/contabile : f.to Dott. Dario Iaconelli;

Con voti espressi per alzata di mano e così formulati: Presenti n. ...5....

Favorevoli: n5.....

Contrari: n.....=.....

Astenuti: n.....=.....

D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente e si intendono qui integralmente richiamate e trascritte;

Di dare atto che dal 1° gennaio 2013 per la TARES, componente servizi la maggiorazione della tariffa rifiuti pari ad €. 0,30 a mq si aggiungerà alle tariffe riportate negli allegati "A" e "B";

Di prendere atto che il gettito derivante dall'applicazione di tale maggiorazione sarà totalmente riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione, unitamente all'ultima rata del tributo;

Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013, come risultanti da prospetti allegati "A" e "B";

Di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche il 92% e non domestiche l'8%;

Di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, ai sensi del c.28 dell'art.14 del D.L. 201/2011, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, pari al 5%, esclusa la maggiorazione di cui al c.13 dell'art.14 del D.L. 201/2011);

Di stabilire le rate del versamento del tributo per l'anno 2013 in dure rate: 16.12.2013 e 28.02.2014, modificando quanto stabilito con delibera consiliare n.11 del 0.7.13;;

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art.13,c.15, del D.L. 06.12.2011, n.2011 (L. n.214/2011) e della nota MEF prot.n.5343/2012 del 6.4.2012;

Di indicare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con separata votazione resa per alzata di mano e così espressa:Favorevoli: n...5..
Astenuti:n.....=..... Contrari: n.=....

Delibera

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 c.4 D.Lgs. 267/2000.-



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue :

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela De Ciantis

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Dario Iaconelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è esecutiva :

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 – c.4 del D.Lgs. 267/2000)
ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134, c.e, del T.U. n.267/2000).-

Dalla Residenza Comunale, li 05-11-2013

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Daniela De Ciantis

N. 366

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del procedimento delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio On line del Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della Legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell'elenco in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125, del T.U. n.267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 05-11-2013

Il Messo Comunale
F.to Amedeo Buzzeo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li 05-11-2013

Il Responsabile del procedimento
Rag. Anna Rossi

